

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
ESTESE AI MESI DI APRILE / MAGGIO LE INDENNITÀ PER L'EMERGENZA "COVID-19"

Nell'ambito del cosiddetto "Decreto Rilancio" (artt. 25, 75, 78, 84, 86 e 98), il Legislatore ha esteso le indennità introdotte per il mese di marzo, apportando alcune modifiche, e ha previsto nuove erogazioni a favore di imprese e lavoratori autonomi.

LA CONFERMA DELL'INDENNITÀ DI 600 EURO DALL'INPS PER IL MESE DI APRILE

L'art. 84 DL n. 34/2020 **estende per il mese di aprile 2020 l'indennità di € 600**, riconosciuta dall'art. 27, DL n. 18/2020, che non concorre alla formazione del reddito, a favore dei seguenti soggetti:

- **lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva"** al 23.2.2020;
- **soggetti titolari di rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data;
- **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri** iscritti nelle relative Gestioni;
- **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- **coadiuvanti / coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
- **soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti** oltre che all'Enasarco, ossia agli **agenti / rappresentati di commercio**;
- **lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 che non hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente;
- **lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel predetto periodo, non titolari di rapporto di lavoro dipendente o Naspi;
- **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo;
- **lavoratori intermittenti** di cui agli artt. 13 e 18 D.Lgs. n. 81/15, che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020;
- **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1.1.2019 - 23.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222, c.c., e che non abbiano un contratto in essere al 23.2.2020.

I soggetti in esame devono essere già iscritti al 23.2.2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dall'attività di "porta a porta" superiore a € 5.000, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

LA CONFERMA DELL'INDENNITÀ DI 600 EURO DALL'INPS PER IL MESE DI APRILE

L'art. 84 del D.L. 34/2020 prevede altresì il riconoscimento di un'indennità per il mese di **maggio 2020 pari a € 1.000** a favore di:

- **soggetti titolari di rapporti di co.co.co.** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di

lavoro al 19.5.2019.

- **lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 19.5.2020** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020**, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019. Il reddito deve essere calcolato secondo il **principio di cassa**, come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel bimestre, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per beneficiare di tale agevolazione si deve **presentare all’INPS una specifica domanda**, autocertificando il possesso dei suddetti requisiti. L’INPS comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione, per l’esecuzione delle necessarie verifiche sulla correttezza delle informazioni rilasciate dai richiedenti.;

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L’art. 98 del DL 34/2020 ha esteso **per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di € 600** erogata da parte di Sport e Salute spa, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ

Le indennità sopra indicate:

- **non concorrono** alla formazione del reddito;
- **non sono compatibili** con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità;
- **non spettano** ai titolari di trattamento pensionistico diretto o agli iscritti a Casse di previdenza autonome dei liberi professionisti.

INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

L’art. 78, DL n. 34/2020 ha esteso **l’indennità di ultima istanza di 600 euro a favore dei liberi professionisti iscritti nelle Casse previdenziali private anche per i mesi di aprile e maggio 2020**, a condizione che il soggetto interessato alla data di presentazione della domanda **non sia**:

- titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolare di pensione.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa delle indennità previste.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE INDENNITÀ PREVISTE

Soggetto	Condizioni	Indennità		
		marzo	aprile	maggio
Lavoratore autonomo iscritto Gestione separata INPS	<input type="radio"/> partita IVA “attiva” al 23.2.2020 <input type="radio"/> iscrizione Gestione separata INPS <input type="radio"/> non titolare di pensione <input type="radio"/> non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie	€ 600	€ 600	---
	<input type="radio"/> partita IVA “attiva” al 19.5.2020 <input type="radio"/> iscrizione Gestione separata INPS <input type="radio"/> non titolare di pensione <input type="radio"/> non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie <input type="radio"/> riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019	---	---	€ 1.000
Co.co.co. iscritto Gestione separata INPS	<input type="radio"/> rapporto “attivo” al 23.2.2020 <input type="radio"/> iscrizione Gestione separata INPS <input type="radio"/> non titolare di pensione <input type="radio"/> non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie	€ 600	€ 600	---
	<input type="radio"/> cessazione rapporto di lavoro al 19.5.2020 <input type="radio"/> iscrizione Gestione separata INPS <input type="radio"/> non titolari di pensione <input type="radio"/> non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	---	---	€ 1.000
Artigiano / commerciante / coltivatore diretto / IAP / coadiuvante / coadiutore agente e rappr. di commercio	<input type="radio"/> non titolare di pensione <input type="radio"/> non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS)	€ 600	€ 600	---
Lavoratore dipendente stagionale del turismo e stabilimenti termali	<input type="radio"/> cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 <input type="radio"/> senza rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020 <input type="radio"/> non titolare di pensione	€ 600	€ 600	---
	<input type="radio"/> cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 <input type="radio"/> senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020 <input type="radio"/> non titolare di pensione / Naspi	---	---	€ 1.000
Lavoratore in somministrazione del turismo e stabilimenti terminali	<input type="radio"/> cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020 <input type="radio"/> senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020 <input type="radio"/> non titolare di pensione / Naspi	---	€ 600	€ 1.000

Lavoratore stagionale	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 <input type="checkbox"/> prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 <input type="checkbox"/> non titolare di pensione <input type="checkbox"/> senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) 			
Lavoratore intermittente	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> prestazione lavorativa per almeno per 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020 <input type="checkbox"/> non titolare di pensione <input type="checkbox"/> senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) 			
Lavoratore autonomo occasionale	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> titolare di contratto di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1.1.2019 - 23.2.2020 e senza contratto in essere al 23.2.2020 <input type="checkbox"/> non titolare di pensione <input type="checkbox"/> senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) 	€ 600	€ 600	€ 600
Venditore porta a porta	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> reddito 2019 derivante dall'attività di vendita porta a porta superiore a € 5.000 <input type="checkbox"/> titolare di partita IVA "attiva" al 23.3.2020 <input type="checkbox"/> iscritto alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 <input type="checkbox"/> non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria <input type="checkbox"/> non titolare di pensione <input type="checkbox"/> senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) 			
Lavoratore autonomo iscritto Cassa privata	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> reddito 2018 non superiore a € 35.000 (se attività limitata per "coronavirus") ovvero tra € 35.000 e € 50.000 (se attività ridotta / cessata / sospesa per "coronavirus") <input type="checkbox"/> iscrizione esclusiva alla Cassa privata <input type="checkbox"/> non titolare di pensione 	€ 600	---	---
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> non titolare di pensione <input type="checkbox"/> non titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 	---	€ 600 (*)	€ 600 (*)
Collaboratori sportivi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> presso federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020 	€ 600		
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> presso CONI, CIP, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI / CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020 		€ 600	€ 600

(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l'accesso al beneficio.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, il Decreto in esame prevede all'art. 25 il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto**.

In particolare il contributo spetta:

- ai titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR nonché ai soggetti con **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi **non superiori a € 5 milioni nel 2019**;
- a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- ai soggetti che *“a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza ...”*.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività al 31.3.2020;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR;
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).


Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019** nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a**:

- **€ 1.000** per le persone fisiche;
- **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame:

- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Domanda del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve **presentare un'istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- **esclusivamente in via telematica** (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa sono definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

Erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.